CH-3003 Berna, UFG

Nostro riferimento: B-

Collaboratore/trice:

**Berna,** Data

Modalità di esecuzione della detenzione estradizionale

* Le seguenti indicazioni sono da osservare anche quando la detenzione estradizionale è stata ordinata in aggiunta alla detenzione cantonale.
* In caso di trasferimento dell’interessato in un altro istituto carcerario incaricato della detenzione estradizionale, il presente documento dovrà essere consegnato alla nuova autorità responsabile per l’esecuzione della detenzione, insieme all’ordine di arresto ai fini di estradizione.
* Con preghiera di voler immediatamente informare l’UFG in merito a qualsiasi evento importante quale il cambiamento dell’istituto di detenzione o la soppressione di un titolo di arresto cantonale (irh@bj.admin.ch).

Concerne (cognome, nome):

1. Titolo di arresto cantonale (di regola ha la precedenza; art. 49 AIMP; RS 351.1, art. 20 OAIMP; RS 351.11)

 [ ]  esistente

In applicazione dell’art. 20 cpv. 1 OAIMP, agevolazioni della carcerazione possono essere concesse unicamente con previo consenso dell‘UFG. Quali agevolazioni sono da intendere congedi, occupazione lavorativa esterna al penitenziario, regime di semilibertà o altre forme di detenzione alternative.

2. La detenzione ai fini di estradizione è ordinata per:

 [ ]  la persecuzione penale. Di regola la detenzione estradizionale è da eseguire in un regime corrispondente alla carcerazione preventiva.

 [ ]  esclusivamente per l’esecuzione di una pena. Le autorità cantonali possono far espiare la detenzione estradizionale in un regime di esecuzione di pena, non appena l’audizione relativa alla domanda formale di estradizione ai sensi dell’art. 52 AIMP sarà stata eseguita.

3. Autorizzazioni di visita e controllo della corrispondenza (pacchetti inclusi):

 [ ]  non sussiste pericolo di collusione. Visite e comunicazioni con il mondo esterno possono essere autorizzate e organizzate sulla base del regolamento cantonale. L’UFG non necessita di registrazioni.

 [ ]  sussiste pericolo di collusione: visite e comunicazioni libere sono possibili unicamente con i rappresentanti legali muniti di procura e con i rappresentanti consolari del Paese d’origine, alle condizioni previste dal regolamento cantonale. Tutte le altre visite o altre forme di comunicazione sono da vigilare e/o registrare.

 [ ]  copia delle autorizzazione e eventuali registrazioni sono da trasmettere all’UFG con indicazione del numero di riferimento (irh@bj.admin.ch)

 [ ]  eccezionalmente: l’UFG è responsabile dell’autorizzazione delle visite e del controllo della corrispondenza.

L’autorizzazione delle visite e il controllo della corrispondenza rappresentano attività in relazione con l’esecuzione della detenzione estradizionale, motivo per il quale sono di principio da effettuare dalle autorità cantonali (a seconda del cantone interessato il Ministero Pubblico, un’unità specializzata della Polizia cantonale od organi degli istituti di detenzione).

È unicamente la persona detenuta a far valere il diritto di ricevere visite. Né i rappresentanti consolari del Paese d’origine e nemmeno gli avvocati, che non dispongono di una procura da parte della persona detenuta (ma ad es. sono stati incaricati da un famigliare) possono far valere questo diritto.

La persona incarcerata, o in alternativa il suo rappresentante legale, che desidera ricevere una visita dovrà, presentare un’espressa richiesta. Decisioni in merito a tale richiesta saranno comunicate alla persona detenuta o al suo avvocato. Le visite degli avvocati e dei rappresentanti consolari del Paese d’origine avranno luogo senza vigilanza.

Domande di visita da parte di terze persone (compresi gli avvocati che non dispongono di una procura della persona detenuta) saranno trasmesse al detenuto per permettergli di fare eventuale domanda di autorizzazione di visita.